

CHARTER / STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata "Exchange Students and Erasmus Guide" che da questo punto in poi sara' denominata "associazione".

Art. 2 SEDE L'associazione ha sede in Milano, via Carducci 12.

Art. 3 DURATA La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020.

Art. 4 SCOPO E OGGETTO SOCIALE L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. Il suo scopo principale consiste nel fornire un servizio informativo e di assistenza rivolto agli studenti "erasmus" presso l'Università, al fine di favorirne l'integrazione con gli studenti italiani; Per raggiungere tale scopo l'associazione, con l'aiuto delle istituzioni accademiche e delle altre associazioni studentesche intende creare, promuovere e distribuire una guida. Le attività dell'associazione vogliono rivolgersi sia agli studenti erasmus, sia agli studenti italiani. Con l'aiuto dei soci e degli altri studenti intendiamo supportare gli studenti erasmus e italiani nei seguenti campi: - supporto alla didattica e al tutoraggio - accoglienza e sistemazione in Italia - organizzazione di attività culturali sportive e ricreative - tutte le altre attività previste dagli organi di amministrazione dell'associazione.

Art. 5 SOCI Sono previste le seguenti categorie di soci: - fondatori: sono coloro i quali partecipano alla costituzione dell'associazione stessa. Sono indicati nell'atto costitutivo; - ordinari: sono persone fisiche che si impegnano a collaborare attivamente con il proprio lavoro, per tutta la permanenza del vincolo associativo, nelle attività dell'associazione; - aderenti: soci che attendono la qualifica di ordinari. - Partecipanti: soci che usufruiscono delle attività dell'associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. La qualifica di socio ordinario si acquisisce dopo sei mesi di attività nell'associazione e salvo approvazione del Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 6 PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



Art.6 PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi di governo dell'associazione: a) l'assemblea dei soci. b) il Consiglio direttivo c) il Presidente d) il Segretario Sono organi consultivi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci aderenti e partecipanti

Art. 8 L'ASSEMBLEA dei SOCI L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L'assemblea è convocata dal presidente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, tramite lettera semplice o e-mail inviata agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione. Tale lettera deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei soci fondatori e ordinari o dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Spetta all'assemblea: a) approvare il bilancio consuntivo; b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio direttivo; c) eleggere i componenti del Consiglio direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e ordinari. Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri, eletti dall'assemblea, variabile da quattro a sei, e resta in carica per due anni. I componenti del consiglio direttivo saranno 4 se l'assemblea dei soci sarà composta al più da 50 soci, 5 se l'assemblea dei soci sarà composta al più da 100 soci, 6 se l'assemblea dei soci sarà composta da più di 100 soci. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Segretario. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. In particolare il Consiglio direttivo: a) formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; b) predisporre annualmente il bilancio consuntivo; c) propone all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;

Art. 10 IL PRESIDENTE e IL SEGRETARIO Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. Il Segretario svolge le funzioni di vice-Presidente

